



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Approvazione dello Accordo Nazionale del 14/12/1988 CISPEL-FNDAI -
Applicazione dell'art.15 del C.C.N.L..

L'anno millenovecentonovant uno, il giorno 7 (sette)

del mese di FEBBRAIO, alle ore 09.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. LUIGI PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO 3. =====

4. ===== 5. =====

6. Ezio VODOPIA 7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Enzo MANCO (con diritto a voto) 9. Cosimo IRPINIA (con diritto a voto)

f.f.

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. XXXXXXXX Giuseppe FERRANTE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMesso che il CCNL per i dirigenti aprile 1986 e che l'accordo nazionale
14/12/1988 demandano la definizione di alcune parti alla stipula di

accordi tra la RSA dirigenti e l'Azienda;

- **CHE** in data 5/1/1990 e 13/3/1990 fra i rappresentanti dell'Azienda ed i dirigenti dell'AMAT, assistiti dalla rappresentanza del FNDAI di Taranto, sono avvenuti incontri tesi a chiarire i punti in discussione;
- **CHE** a seguito dei suddetti incontri la FNDAI ha fatto pervenire la bozza di verbale d'accordo che si allega interamente alla presente deliberazione;
- **CONSIDERATO** che i rappresentanti aziendali dell'AMAT, il Presidente ed il consigliere sig. Manco, si sono riservati la sottoscrizione dell'accordo a seguito della discussione in sede di Commissione Amministratrice;
- **RILEVATO** che il predetto accordo è già stato approvato con le deliberazioni n.192 del 5/7/1990, n.238 del 27/9/1990 e n.317 del 13/12/1990;
- **CHE** la 1.a delle suddette deliberazioni è stata annullata per violazione dell'art.53 - 1° comma - della Legge 142/90 con atto prot.n.22478 del 12/9 1990;
- **CHE** la 2.a è stata dichiarata decaduta perché inviata oltre il termine di 8 giorni prescritto dall'art.25 della Legge 25 del 4/5/1985;
- **CHE** la 3.a deliberazione infine è stata annullata per "eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità con riferimento all'approvazione in data 13/12/1990 di un accordo che fissa il raggiungimento di alcuni obiettivi ad una data anteriore (15/10/1990) a quella di emanazione dell'atto";
- **PUR CONSIDERANDO** che le motivazioni di annullamento delle predette deliberazioni non appaiono condivisibili tanto che opportuno viceversa sarebbe stato il ricorso contro le decisioni del CO.RE.CO. presso il T.A.R. di Lecce;
- **RITENUTO** tuttavia che, laddove è possibile, nell'intento di contenere i costi del contenzioso, che comunque gravano sulla collettività, è opportuno evitare di instaurare il predetto contenzioso;
- **ESAMINATA** attentamente la bozza di accordo allegata;
- **AVUTO** il parere favorevole del f.f. Direttore di Esercizio sulla legittimità dell'atto;
- **A VOTI** unanimi e con il voto consultivo favorevole del f.f. Direttore di Esercizio sig. Giuseppe FERRANTE;

D E L I B E R A

- di approvare integralmente l'accordo ad eccezione del punto c) per il quale, a seguito di intese in tal senso con la R.S.A. dei Dirigenti, si rinvia la decisione definitiva da assumersi al più presto;
- di ritenere che i 15 (quindici) giorni entro i quali devono essere definiti gli obiettivi da porre ai dirigenti ai fini dell'applicazione dell'art. 15 dell'Accordo Nazionale 14/12/88 decorrano dal giorno di approvazione della presente deliberazione;
- di ritenere per ciò che concerne l'applicazione dell'art.13 del C.C.N.L. Aprile 1986 e dell'art.4 dell'Accordo Nazionale 14/12/1988 (punto e) che per la durata del contratto in corso le somme impegnate e non ancora spese per il 1989 siano cumulabili con quelle del 1990 ed erogabili a fronte di:
 - a)- iscrizione al FASI e/o stipula di polizza assicurativa per la tutela della salute e medicina preventiva;
 - b)- spese documentate per cure idrotermali e/o altri trattamenti di carattere preventivo;

- di ritenere che per quanto previsto al punto g) dell'accordo allegato si procederà entro 15 giorni dalla data della presente deliberazione;
- di porre a carico del bilancio preventivo economico per l'esercizio 1991 alla voce "SPESE DI PERSONALE" le eventuali spese di cui all'art.13 del C.C.N.L. Aprile 1986 ed all'art.4 dell'Accordo Nazionale 14/12/1988 (punto e) quantificate in via presuntiva così come segue:
 - £.4.200.000 (£.1.400.000 x n.3 dirigenti) per l'anno 1989;
 - £.5.250.000 (£.1.750.000 x n.3 dirigenti) per l'anno 1990;
 - £.2.484.000 per rimborso contributi FASI a n.1 dirigente relativi al periodo 1986 - 1988;
- di inviare per l'approvazione il presente atto alla Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.16 del T.U. del 1925 e dell'art.72 del DPR 4 ottobre 1986, n.902;
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 72 del DPR 902/86 atteso che un ulteriore ritardo impedirebbe ai Dirigenti la fruizione dei benefici previsti dall'Accordo Nazionale 14/12/1988.-
- di trasmettere comunque il presente provvedimento immediatamente al CO.RE.CO. ai fini di quanto dal medesimo Comitato rilevato nella seduta del 15/11/1990 prot.n.25164.

Visto:

Il Presidente


Il Segretario


Esaminato e approvato

ffp

CAPO AREA
 SEGRETERIA GENERALE
 (ALLEGATO 14/12/1988)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 13/febbraio/1991

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 25/2/1991 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di
Taranto, con atto prot. nN2056.

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

13 FEB. 1991

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto,

N. di protocollo 258/91 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
SEZ. PROV. DECENTRATA DI
CONTROLLO SUGLI ATTI
DEGLI ENTI LOCALI
VIA DE CESARE, 102
74100 TARANTO

Raccomandata a mano

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

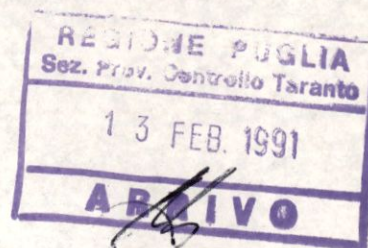
Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, ai sensi dell'art.26 del
1a L.R. 4/5/1985, n.25, in duplice copia le sottoindicate deliberazioni adot-
tate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 07
Febbraio 1991:

- Del.n.016- Approvazione dell'Accordo Nazionale del 14/12/88 CISPEL-FNDAI.
Applicazione dell'art.15 del C.C.N.L..

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
[Signature] (F. 125) (AN. 1 E)

ffp





Codice Fiscale N. 0014633 073 3

13 FEB. 1991

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto,

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

N. di protocollo *255/91* Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, in triplice copia, la sottoindicata deliberazione assunta dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda in data 29/11/1990, ai sensi degli artt. 16 e 17 T.U. 25/78 del 1925 ed art.72 del DPR n.902/86:

- Del.n.016- Approvazione dell'Accordo Nazionale del 14/12/88 CISPEL- FNDAI.
- Applicazione dell'art.15 del C.C.N.L..

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(*Francesco FERRANTE*)



A.C. 1061m
ffp



AMAT - TARANTO
02047 - 5IV90
SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI ACCORDO - AMAT-FND AI-TA

Il giorno 05.01.1990 presenti presso gli Uffici della Presidenza AMAT:

<u>Per l' A M A T:</u>	Ing. PIGNATELLI	(Presidente)
	Sig. MANCO	(Consigliere)
	Sig. FERRANTE	(Dirigente)

<u>Per la F N D A I:</u>	Dott. CATAPANO	(Presidente)
	Ing. MOSCARIELLO	(V. Presidente)

-----000-----

e il giorno 13.03.1990 presenti presso la Direzione AMAT

<u>Per l' A M A T:</u>	Ing. CAVALIERE	(Direttore)
------------------------	----------------	-------------

<u>Per la F N D A I:</u>	Ing. MOSCARIELLO	(Presidente)
--------------------------	------------------	--------------

-----000-----

Per esaminare lo stato dei rapporti tra l'AMAT e i suoi Dirigenti in relazione alla corretta applicazione dei contenuti de C.C.N.L..

L'intervento si è reso necessario a seguito di constatata inadempienza dell'Azienda che non ha rispettato in pieno quanto previsto dal C.C.N.L. e in particolare i contenuti specifici degli art. 9-13-14-15-16-19 per il periodo '88-'90 e periodo '86-'88 per il relativo contratto.



Si è esaminata l'intera situazione e si è concordato:

- a) va rimossa immediatamente la timbratura o firma con orario di entrata e uscita ripristinando condizioni di gestione congruenti con la posizione del Dirigente.
- b) Premesso che il godimento delle ferie è un diritto non contrattabile, qualora queste non siano godute integralmente o parzialmente nel corso dell'anno, le stesse vanno retribuite nell'anno successivo.
Ciò premesso, qualora esistessero residui di ferie relative all'anno 1988, questi vanno retribuiti con la prima busta paga. Per le ferie 1989, qualora non godute entro il primo semestre 1990 vanno retribuite entro luglio 1990. Per quanto attiene all'anno in corso (1990), i dirigenti concorderanno entro breve tempo un piano di godimento ferie con l'impegno che tale programma per gli anni a venire sarà concordato entro il gennaio di ciascun anno.
- c) L'AMAT ha proceduto a ristrutturare i suoi organici dandosi una organizzazione che ha portato a cumulare su un numero inferiore di Dirigenti alcune mansioni altrimenti previste dalla struttura precedente. Viene così a consolidarsi il diritto dei Dirigenti di richiedere "ad personam" il riconoscimento di fatto di tale cumulo che aggrava quantitativamente e qualitativamente le funzioni che gli stessi hanno svolto e per le quali erano stati incaricati al momento della loro qualificazione a Dirigente. E' indubbio che le nuove mansioni - cumulate - potranno essere contrattate dall'AMAT solo nei confronti di un nuovo Dirigente che venisse a sostituire nel posto di

glafano
~~X~~



lavoro così cumulado i Dirigenti attualmente in servizio.

Per tale aggravio di lavoro l'AMAT e la FNDAI concordano che vada riconosciuta ai Dirigenti una integrazione retributiva complessiva (indennità) pari al livello aziendale di cui all'Art. 4 del C.C.N.L., (50% di una retribuzione minima contrattuale così ripartita:

- 25% Direttore;
- 15% Direttore Tecnico;
- 10% Direttore Amministrativo.

Tale indennità avrà decorrenza dalla data di riduzione dell'organico aziendale.

- d) L'AMAT ha proceduto all'applicazione di una serie di impegni interni tendenti ad ottenere continui miglioramenti su basi certe e che scaturiscono dall'individuare gli obiettivi da raggiungere e dei relativi benefici - l'Art. 15 dell'Accordo Nazionale 14 dicembre 1988 per i Dirigenti prevede, in caso di raggiungimento degli obiettivi, benefici economici per i Dirigenti stessi.

L'AMAT non ha mai riconosciuto ai Dirigenti che pure sono i principali propulsori tendenti a far conseguire quei benefici all'azienda, alcun emolumento, venendo così a trovarsi in una condizione di totale inadempienza. In attesa della definizione degli elementi di calcolo e verifica, l'AMAT e la FNDAI si incontreranno entro breve. Se entro 15 giorni la RSA (FNDAI) non è riuscita a definire i criteri predeterminati, deve costituirsi la Commissione mista paritetica.

- e) Per quanto attiene al rispetto dell'Art. 13, (tutela della salute e medicina preventiva) l'AMAT riconosce



ai Dirigenti:

- a) per la durata del contratto in corso, quanto previsto anche tramite convenzioni o FASI (Art. 4 Accordo Nazionale 14.12.1988);
- b) riconoscimento nei confronti dei Dirigenti di quanto non erogato per il periodo '86-'88 (validità del precedente contratto) previa documentazione delle spese mediche sostenute; e si impegna a mettere a disposizione dei Dirigenti al più presto le cifre dovute, soprassedendo di comune accordo, al riconoscimento degli interessi maturati.
- f) L'Art. 14 del C.C.N. di lavoro per i Dirigenti prevede una forma assicurativa particolare - l'AMAT riconosce tale accordo e ottempererà al più presto.
- g) L'AMAT, si impegna a dare concreta attuazione all'art. 19 C.C.N.L. e di tale accordo verrà redatto regolare verbale tra la RSA (FNDAI) e l'AMAT.
Tale accordo sul programma, non nella sostanza, dovrà essere raggiunto entro il 10/04/1990.



A.M.A.T.

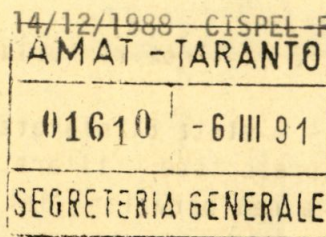
Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Approvazione dello Accordo Nazionale del 14/12/1988 CISPEL ENDAI -
Applicazione dell'art. 15 del C.C.N.L..

13



L'anno millenovecentonovant uno, il giorno 7 (sette)

del mese di FEBBRAIO, alle ore 09.00 in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. LUIGI PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO
3. =====
4. =====
5. =====
6. Ezio VODOPIA
7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Enzo MANCO (con diritto a voto)
f.f.
9. Cosimo IRPINIA (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. XXXXXXXXX Giuseppe FERRANTE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMesso che il CCNL per i dirigenti aprile 1986 e che l'accordo nazionale 14/12/1988 demandano la definizione di alcune parti alla stipula di

accordi tra la RSA dirigenti e l'Azienda;

- CHE in data 5/1/1990 e 13/3/1990 fra i rappresentanti dell'Azienda ed i dirigenti dell'AMAT, assistiti dalla rappresentanza del FNDAI di Taranto, sono avvenuti incontri tesi a chiarire i punti in discussione;
- CHE a seguito dei suddetti incontri la FNDAI ha fatto pervenire la bozza di verbale d'accordo che si allega interamente alla presente deliberazione;
- CONSIDERATO che i rappresentanti aziendali dell'AMAT, il Presidente ed il consigliere sig. Manco, si sono riservati la sottoscrizione dell'accordo a seguito della discussione in sede di Commissione Amministratrice;
- RILEVATO che il predetto accordo è già stato approvato con le deliberazioni n.192 del 5/7/1990, n.238 del 27/9/1990 e n.317 del 13/12/1990;
- CHE la 1.a delle suddette deliberazioni è stata annullata per violazione dell'art.53 - 1° comma - della Legge 142/90 con atto prot.n.22478 del 12/9 1990;
- CHE la 2.a è stata dichiarata decaduta perché inviata oltre il termine di 8 giorni prescritto dall'art.25 della Legge 25 del 4/5/1985;
- CHE la 3.a deliberazione infine è stata annullata per "eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità con riferimento all'approvazione in data 13/12/1990 di un accordo che fissa il raggiungimento di alcuni obiettivi ad una data anteriore (15/10/1990) a quella di emanazione dell'atto";
- PUR CONSIDERANDO che le motivazioni di annullamento delle predette deliberazioni non appaiono condivisibili tanto che opportuno viceversa sarebbe stato il ricorso contro le decisioni del CO.RE.CO. presso il T.A.R. di Lecce;
- RITENUTO tuttavia che, laddove è possibile, nell'intento di contenere i costi del contenzioso, che comunque gravano sulla collettività, è opportuno evitare di instaurare il predetto contenzioso;
- ESAMINATA attentamente la bozza di accordo allegata;
- AVUTO il parere favorevole del f.f. Direttore di Esercizio sulla legittimità dell'atto;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del f.f. Direttore di Esercizio sig. Giuseppe FERRANTE;

D E L I B E R A

- di approvare integralmente l'accordo ad eccezione del punto c) per il quale, a seguito di intese in tal senso con la R.S.A. dei Dirigenti, si rinvia la decisione definitiva da assumersi al più presto;
- di ritenere che i 15 (quindici) giorni entro i quali devono essere definiti gli obiettivi da porre ai dirigenti ai fini dell'applicazione dell'art. 15 dell'Accordo Nazionale 14/12/88 decorrano dal giorno di approvazione della presente deliberazione;
- di ritenere per ciò che concerne l'applicazione dell'art.13 del C.C.N.L. Aprile 1986 e dell'art.4 dell'Accordo Nazionale 14/12/1988 (punto e) che per la durata del contratto in corso le somme impegnate e non ancora spese per il 1989 siano cumulabili con quelle del 1990 ed erogabili a fronte di:
 - a)- iscrizione al FASI e/o stipula di polizza assicurativa per la tutela della salute e medicina preventiva;
 - b)- spese documentate per cure idrotermali e/o altri trattamenti di carattere preventivo;

- di ritenere che per quanto previsto al punto g) dell'accordo allegato si procederà entro 15 giorni dalla data della presente deliberazione;
- di porre a carico del bilancio preventivo economico per l'esercizio 1991 alla voce "SPESE DI PERSONALE" le eventuali spese di cui all'art.13 del C.C.N.L. Aprile 1986 ed all'art.4 dell'Accordo Nazionale 14/12/1988 (punto e) quantificate in via presuntiva così come segue:
 - £.4.200.000 (£.1.400.000 x n.3 dirigenti) per l'anno 1989;
 - £.5.250.000 (£.1.750.000 x n.3 dirigenti) per l'anno 1990;
 - £.2.484.000 per rimborso contributi FASI a n.1 dirigente relativi al periodo 1986 - 1988;
- di inviare per l'approvazione il presente atto alla Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.16 del T.U. del 1925 e dell'art.72 del DPR 4 ottobre 1986, n.902;
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 72 del DPR 902/86 atteso che un ulteriore ritardo impedirebbe ai Dirigenti la fruizione dei benefici previsti dall'Accordo Nazionale 14/12/1988.-
- di trasmettere comunque il presente provvedimento immediatamente al CO.RE.CO. ai fini di quanto dal medesimo Comitato rilevato nella seduta del 15/11/1990 prot.n.25164.

IL SEGRETARIO
F/TO SIG.FRANCESCO FERRANTE

Visto: IL PRESIDENTE
F/TO SIG.GIUSEPPE FERRANTE

p.c.c.:

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

ffp

REGIONE PUGLIA

**Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO**

Prot. n. 2056

25 FEB. 1991

La Commissione nella seduta del
prende atto

Taranto, li **26 FEB. 1991**

f.to **PROV. AVV. D. RANA**

p. c. c. **Il Segretario
Rag. Roberto Fischetti**



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



AMAT - TARANTO
02047 - 5IV90
SEGRETARIA GENERALE

VERBALE DI ACCORDO - AMAT-FNDI-TA

Il giorno 05.01.1990 presenti presso gli Uffici della Presidenza AMAT:

<u>Per l' A M A T:</u>	Ing. PIGNATELLI	(Presidente)
	Sig. MANCO	(Consigliere)
	Sig. FERRANTE	(Dirigente)

<u>Per la F N D A I:</u>	Dott. CATAPANO	(Presidente)
	Ing. MOSCARIELLO	(V. Presidente)

-----000-----

e il giorno 13.03.1990 presenti presso la Direzione AMAT

<u>Per l' A M A T:</u>	Ing. CAVALIERE	(Direttore)
------------------------	----------------	-------------

<u>Per la F N D A I:</u>	Ing. MOSCARIELLO	(Presidente)
--------------------------	------------------	--------------

-----000-----

Per esaminare lo stato dei rapporti tra l'AMAT e i suoi Dirigenti in relazione alla corretta applicazione dei contenuti de C.C.N.L..

L'intervento si è reso necessario a seguito di constatata inadempienza dell'Azienda che non ha rispettato in pieno quanto previsto dal C.C.N.L. e in particolare i contenuti specifici degli art. 9-13-14-15-16-19 per il periodo '88-'90 e periodo '86-'88 per il relativo contratto.



Si è esaminata l'intera situazione e si è concordato:

- a) va rimossa immediatamente la timbratura o firma con orario di entrata e uscita ripristinando condizioni di gestione congruenti con la posizione del Dirigente.

- b) Premesso che il godimento delle ferie è un diritto non contrattabile, qualora queste non siano godute integralmente o parzialmente nel corso dell'anno, le stesse vanno retribuite nell'anno successivo.

Ciò premesso, qualora esistessero residui di ferie relative all'anno 1988, questi vanno retribuiti con la prima busta paga. Per le ferie 1989, qualora non godute entro il primo semestre 1990 vanno retribuite entro luglio 1990. Per quanto attiene all'anno in corso (1990), i dirigenti concorderanno entro breve tempo un piano di godimento ferie con l'impegno che tale programma per gli anni a venire sarà concordato entro il gennaio di ciascun anno.

- c) L'AMAT ha proceduto a ristrutturare i suoi organici dandosi una organizzazione che ha portato a cumulare su un numero inferiore di Dirigenti alcune mansioni altrimenti previste dalla struttura precedente. Viene così a consolidarsi il diritto dei Dirigenti di richiedere "ad personam" il riconoscimento di fatto di tale cumulo che aggrava quantitativamente e qualitativamente le funzioni che gli stessi hanno svolto e per le quali erano stati incaricati al momento della loro qualificazione a Dirigente. E' indubbio che le nuove mansioni - cumulate - potranno essere contrattate dall'AMAT solo nei confronti di un nuovo Dirigente che venisse a sostituire nel posto di

John P. Jones



lavoro così cumulado i Dirigenti attualmente in servizio.

Per tale aggravio di lavoro l'AMAT e la FNDAI concordano che vada riconosciuta ai Dirigenti una integrazione retributiva complessiva (indennità) pari al livello aziendale di cui all'Art. 4 del C.C.N.L., (50% di una retribuzione minima contrattuale così ripartita:

- 25% Direttore;
- 15% Direttore Tecnico;
- 10% Direttore Amministrativo.

Tale indennità avrà decorrenza dalla data di riduzione dell'organico aziendale.

- d) L'AMAT ha proceduto all'applicazione di una serie di impegni interni tendenti ad ottenere continui miglioramenti su basi certe e che scaturiscono dall'individuare gli obiettivi da raggiungere e dei relativi benefici - l'Art. 15 dell'Accordo Nazionale 14 dicembre 1988 per i Dirigenti prevede, in caso di raggiungimento degli obiettivi, benefici economici per i Dirigenti stessi.

L'AMAT non ha mai riconosciuto ai Dirigenti che pure sono i principali propulsori tendenti a far conseguire quei benefici all'azienda, alcun emolumento, venendo così a trovarsi in una condizione di totale inadempienza. In attesa della definizione degli elementi di calcolo e verifica, l'AMAT e la FNDAI si incontreranno entro breve. Se entro 15 giorni la RSA (FNDAI) non è riuscita a definire i criteri predeterminati, deve costituirsi la Commissione mista paritetica.

- e) Per quanto attiene al rispetto dell'Art. 13, (tutela della salute e medicina preventiva) l'AMAT riconosce



ai Dirigenti:

- a) per la durata del contratto in corso, quanto previsto anche tramite convenzioni o FASI (Art. 4 Accordo Nazionale 14.12.1988);
- b) riconoscimento nei confronti dei Dirigenti di quanto non erogato per il periodo '86-'88 (validità del precedente contratto) previa documentazione delle spese mediche sostenute; e si impegna a mettere a disposizione dei Dirigenti al più presto le cifre dovute, soprassedendo di comune accordo, al riconoscimento degli interessi maturati.
- f) L'Art. 14 del C.C.N. di lavoro per i Dirigenti prevede una forma assicurativa particolare - l'AMAT riconosce tale accordo e ottempererà al più presto.
- g) L'AMAT, si impegna a dare concreta attuazione all'art. 19 C.C.N.L. e di tale accordo verrà redatto regolare verbale tra la RSA (FNDAI) e l'AMAT.
Tale accordo sul programma, non nella sostanza, dovrà essere raggiunto entro il 10/04/1990.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Battisti", written diagonally across the bottom right of the page.

La presente copia, composta di n. 4 (quattro) facciate, è conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 12 FEB. 1991

FUNZIONARIO SUPERIORE

Franco FERRANTE

